



COMUNE DI TENNA

Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 11.03.2019

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI | 1 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Articolo 1. - Oggetto del regolamento..... | 1 |
| Articolo 2. - Competenze | 1 |
| Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità..... | 1 |
| Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento | 2 |
| Articolo 5. - Tariffe..... | 3 |
| Articolo 6. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti..... | 3 |
| Articolo 7. - Presunzione di legittimazione..... | 4 |
| Articolo 8. - Trasparenza e atti a disposizione del pubblico..... | 4 |
| Articolo 9. - Atti riservati | 5 |
| Articolo 10. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche | 5 |
| CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI..... | 5 |
| Articolo 11. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti | 5 |
| CAPO III – FERETRI | 6 |
| Articolo 12. - Deposizione della salma nel cofano funebre | 6 |
| Articolo 13. - Verifica e chiusura feretri..... | 7 |
| Articolo 14. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti..... | 7 |
| Articolo 15. - Piastrina di riconoscimento..... | 8 |
| CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI..... | 8 |
| Articolo 16. - Definizione del trasporto funebre | 8 |
| Articolo 17. - Modalità dei trasporti..... | 8 |
| Articolo 18. - Carri funebri e autorimesse..... | 9 |
| Articolo 19. - Cortei e cerimonie funebri | 9 |
| Articolo 20. - Affissione manifesti di lutto..... | 9 |
| Articolo 21. - Trasporti extra comunali | 10 |
| TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE | 11 |
| CAPO I - CIMITERI | 11 |
| Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza..... | 11 |
| Articolo 23. - Ammissione nel cimitero comunale..... | 12 |
| CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE..... | 12 |
| Articolo 24. - Disposizioni generali | 12 |
| Articolo 25. - Piano regolatore cimiteriale | 13 |
| CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE..... | 13 |
| Articolo 26. - Inumazione..... | 13 |
| Articolo 27. - Cippo..... | 14 |
| Articolo 28. - Tumulazione..... | 14 |
| Articolo 29. - Tumulazione Ipogea..... | 15 |
| CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI..... | 15 |
| Articolo 30. - Esumazioni ordinarie | 15 |
| Articolo 31. - Esumazione straordinaria..... | 16 |
| Articolo 32. - Estumulazioni | 16 |
| Articolo 33. - Ossario comune..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 34. - Oggetti da recuperare..... | 17 |
| Articolo 35. - Disponibilità dei materiali | 17 |
| CAPO V – CREMAZIONE..... | 18 |
| Articolo 36. - Autorizzazione alla cremazione | 18 |
| Articolo 37. - Urne cinerarie | 18 |
| Articolo 38. - Destinazione delle ceneri | 18 |
| Articolo 39. - Affidamento familiare delle ceneri | 19 |
| Articolo 40. - Dispersione delle ceneri | 19 |
| Articolo 41. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione..... | 20 |
| CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI | 20 |
| Articolo 42. - Orario | 20 |
| Articolo 43. - Disciplina dell'ingresso | 20 |
| Articolo 44. - Divieti speciali | 20 |
| Articolo 45. - Riti funebri..... | 21 |
| Articolo 46. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe..... | 21 |
| Articolo 47. - Materiali ornamentali..... | 21 |
| TITOLO III - CONCESSIONI | 22 |
| CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE | 22 |
| Articolo 48. - Sepulture private | 22 |
| Articolo 49. - Lapidi ricordo | 22 |
| Articolo 50. - Concessione cimiteriale | 23 |
| Articolo 51. - Concessioni ed utilizzi esistenti..... | 23 |
| Articolo 52. - Catasto cimiteriale | 23 |
| Articolo 53. - Procedimento di rilascio della concessione | 24 |
| Articolo 54. - Durata..... | 24 |
| Articolo 55. - Concessioni attestanti un godimento perenne..... | 24 |
| Articolo 56. - Godimento sepoltura privata per consuetudine | 25 |
| Articolo 57. - Diritto di sepoltura | 25 |
| Articolo 58. - Manutenzione..... | 26 |
| Articolo 59. - Rinnovo..... | 27 |
| Articolo 60. - Decadenza | 27 |
| Articolo 61. - Revoca | 28 |
| Articolo 62. - Rinuncia | 28 |
| TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI..... | 29 |
| CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI..... | 29 |
| Articolo 63. - Accesso al cimitero | 29 |
| Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori | 29 |
| Articolo 65. - Costruzione di sepolture private | 29 |
| Articolo 66. - Estromissione di imprese | 29 |
| Articolo 67. - Rimozione di manufatti e ornamenti | 30 |
| Articolo 68. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri | 30 |
| TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI..... | 31 |
| Articolo 69. - Efficacia delle disposizioni del regolamento | 31 |
| Articolo 70. - Norma transitoria | 31 |
| Articolo 71. - Abrogazione di norme precedenti | 31 |
| Articolo 72. - Sanzioni | 31 |
| ALLEGATO A..... | 32 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone;
- la disciplinare dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri;
- la disciplina, per quanto nelle competenze regolamentari comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché alle spoglie mortali indipendentemente dal loro stato.

Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente. Nel caso il Comune svolga le funzioni cimiteriali e demografiche in forma associata mediante convenzione, dette funzioni possono essere delegate anche a personale in comando purché sia in servizio di ruolo nell'altro Comune appartenente alla gestione associata.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, dispersioni ceneri all'interno del cimitero, recupero salma sulla pubblica via ecc., gestione della camera mortuaria e del deposito di osservazione, e l'espletamento delle attività cimiteriali.

2. Il comune garantisce la gestione del cimitero ubicato sul proprio territorio. Per quanto riguarda le operazioni cimiteriali di cui al comma 1 sono gestite in diretta economia o possono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 2 con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 6 per la gestione dei servizi e dalla normativa in materia di appalti. Ove la gestione di servizi comunali sia svolta a mezzo di terzi, le condizioni di erogazione e le funzioni delegate sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi.
3. I servizi funerari e l'attività di onoranze funebri possono essere svolti in regime di libera concorrenza delle imprese private di pompe funebri, con le prestazioni di fornitura di cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie.
4. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica¹;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, l'inumazione in campo comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria, nonché la fornitura del cofano, per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa o corrispondere la tariffa stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - c) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri fatta salva l'eventuale possibilità di applicazione di un canone previsto a carico dei concessionari di tombe perpetue ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.P. 20 giugno 2008 n. 7. (art. 55 del regolamento tombe perpetue);
 - d) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la collocazione delle ossa nell'ossario comune nel caso di rinuncia di sepoltura privata o nel caso di esumazioni ordinarie da campo comune.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale :
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) l'inumazione e la tumulazione in sepolture private;
 - c) l'esumazione e l'estumulazione ordinaria e straordinaria e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - d) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - e) la manutenzione straordinaria delle sepolture private qualora previsto dal presente Regolamento o da altro provvedimento specifico;

¹ La visita necroscopia con circolare sefit del n. 857 del 22.12.2006 con cui si commenta il parere del Ministero degli Interni protocollo n. 15900/93/L.142/1bis/31.F del 24 febbraio 2006 non deve essere posta a carico ne del Bilancio comunale ne a carico dei privati.

- f) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - g) la cremazione dei cadaveri, compreso il trasporto, che a seguito di esumazioni ordinarie in campo comune non risultino completamente mineralizzate;
 - h) l'inumazione in campo di mineralizzazione di cadavere esumato da campo comune o estratta da loculo e da sepoltura privata;
 - i) la ricomposizione dei resti nelle tombe private in occasione dell'esumazione e estumulazioni ordinaria;
 - j) la collocazione delle cassetine ossario e delle urne cinerarie nelle cellette;
 - k) la collocazione di cassetine ossario o di urne cinerarie nelle sepolture private;
 - l) la fornitura delle cassetine ossario;
 - m) l'utilizzo della camera mortuaria;
 - n) l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione in natura;
 - o) tumulazione "ipogea".
3. La giunta comunale a seguito determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 5 può individuare ulteriori servizi a pagamento in quanto erogati, senza che ne sia vincolata dalla non elencazione nel precedente comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 5. - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi cimiteriali erogati dal Comune e delle concessioni cimiteriali sono fissate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale.
2. I trasporti funebri sono sempre a carico dei privati salvo i casi disciplinati dal successivo art. 6.

Articolo 6. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano e di una minima composizione floreale per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dal servizio sociale territorialmente competente. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. La bara fornita è quella più economica, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.
5. In ogni caso i cadaveri devono essere sepolti o cremati entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione in campo comune trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso, fatto salvo che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.

6. Il contratto con il quale viene affidata a società esterna l'erogazione dei servizi cimiteriali può ricomprendere anche le funzioni funerarie e cimiteriali previste al presente articolo.

Articolo 7. - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi

Articolo 8. - Trasparenza e atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria (servizi demografici) è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f) l'elenco delle tombe, od ogni altra tipologia di sepolcri, per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni.
3. Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Articolo 9. - Atti riservati

1. La scheda di morte ISTAT D4/D5 o il certificato necroscopico (qualora indicante la causa di morte), costituiscono documenti sanitari della quale è esclusa la competenza dell'ufficio di Polizia Mortuaria comunale ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto – 27 luglio 1934, n. 1265. Il rilascio di una certificazione concernente la causa di morte o, copia della relativa scheda, spetta - giuridicamente - all'Azienda Provinciale per i servizi territoriali (art. 1 dPR 285/1990) che la può rilasciare nei termini previsti dal D. Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento di dati personali sensibili.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 10. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle proprie occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione della bara, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal ViceSindaco per il decesso del Sindaco in carica.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI***Articolo 11. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti***

1. Il Comune provvede, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure presso cimitero di altro Comune a seguito di convenzione e *ai sensi dell'articolo 75, comma 7, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.*
2. Gli eventuali orari di apertura al pubblico saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze espresse dai parenti.
3. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
7. Qualora i depositi di osservazione e/o l'obitorio, nel loro insieme, non siano dotati di un numero adeguato di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffuse, stabiliti dalla normativa vigente, il Comune può autorizzare il trasporto nell'obitorio di altro Comune, con il quale è stata stipulata convenzione, e dotato di adeguato numero di posti salma refrigeranti ovvero di locali idonei per collocare i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffuse.
8. Le salme non possono essere sottoposte a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione. Uniche eccezioni si hanno nei casi contemplati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 (decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi) e fatto salvo le ragioni igienico sanitarie previste dall'art. 10 dello stesso d.p.r. di riduzione del periodo di osservazione.
9. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 12. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi nella stessa bara.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 13. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per tutti i trasporti effettuati con il cadavere racchiuso nella bara compresi quelli svolti all'interno del comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.
3. Contestualmente alla stesura del verbale di eseguite prescrizioni funebri viene svolto l'adempimento di identificazione del defunto, come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..
4. Il contratto con la quale viene affidata a società esterna l'erogazione dei servizi cimiteriali può ricomprendere anche le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.P. 12 febbraio 2008 n. 5 -112/Leg..

Articolo 14. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune, in cremazione o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo della bara secondo le prescrizioni di legge o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se il cadavere proviene da altro comune deve essere accompagnato da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Nella tumulazione è consentito l'impiego, in alternativa ad un contenitore interno alla bara di legno costruito in lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, di un manufatto in polipropilene omologato secondo le indicazioni e i limiti posti dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011 o con le indicazioni di successivi decreti.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo o di polipropilene debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 15. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 17. - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con il cadavere depresso nella bara. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1bis del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..
2. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Per gli altri trasporti e per i funerali il cadavere è depresso nella bara debitamente chiusa.

3. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, al posto della bara di legno può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 18. - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine o da vetri oscurati in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 19. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune dovrà garantire la presenza di servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre qualora vi siano attraversamenti o altre situazioni di pericolo.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
5. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue o l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al successivo comma 6.
6. Compete al Sindaco disciplinare gli orari di svolgimento dei servizi cimiteriali in relazione alla stagione, alle esigenze di servizio e alle consuetudini locali il quale può, autorizzare, a seguito d'istanza, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.

Articolo 20. - Affissione manifesti di lutto

1. L'affissione di manifesti di lutto può essere eseguita dai parenti del defunto o da loro incaricati nei luoghi pubblici esclusivamente sulle bacheche comunali specificatamente individuate allo scopo dal comune.
2. I manifesti di lutto possono permanere sulle bacheche comunali per un periodo di giorni sette dalla data della cerimonia trascorsi i quali possono essere rimossi.

3. In caso di mancanza di spazio sulle bacheche comunali per concomitanza di più cerimonie funebri, anche se non trascorso il tempo minimo di permanenza, chi appone un nuovo manifesto deve prendersi particolare cura di togliere il manifesto per il quale sia trascorso maggior tempo dalla data del funerale.
4. In ogni caso eventuali manifesti di ringraziamento o di trigesimo devono essere affissi togliendo il manifesto di lutto riguardante lo stesso defunto. Gli stessi potranno permanere sulle bacheche comunali per giorni sette dalla data di affissione stampata sul manifesto salvo i casi previsti al comma 3 del presente articolo.
5. Nessun manifesto di ringraziamento, trigesimo o anniversario può essere affisso con data post datata rispetto al giorno di affissione.

Articolo 21. - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura della cassa di polipropilene o dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta in accordo con l'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di cadaveri da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie o, secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 3 del presente regolamento, presso un'abitazione privata o una struttura pubblica. L'azienda funebre provvede alla consegna presso gli uffici comunali dei documenti di trasporto compatibilmente con l'apertura degli uffici comunali. Il comune può delegare l'azienda alla quale è affidata la gestione del cimitero al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto funebre, anche nell'ambito del comune, è autorizzato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio demografico o altro personale, purché in servizio di comando e in ruolo appartenente allo stesso ufficio e gestito in forma associata, ai quali sono attribuite le funzioni di natura gestionale previste dall'art. 24 del d.p.r. 285/1990; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) Il verbale di eseguite prescrizioni funebri da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, di polipropilene o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento e degli altri servizi cimiteriali nel cimitero di Tenna.
2. La descrizione del cimitero è effettuata nelle planimetrie depositate presso gli uffici comunali ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'organizzazione interna dei cimiteri e le relative strutture, nonché le planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale nel quale vengono individuate per ogni cimitero:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private in posti riservati;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata comprese le edicole e le cappelle);
 - f) edicole e cappelle a concessione perpetua;
 - g) cellette ossario;
 - h) cellette cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune;
 - k) campo di consumo mineralizzazione;
 - l) lapidi e monumenti storico artistici;
 - m) muri perimetrali in cui è consentita la collocazione di lapidi a ricordo.
4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
6. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e tutti gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta con proprio personale o in forma convenzionata con altro comune o con azienda o società o mediante affidamento a terzi del servizio.
7. Competono esclusivamente al Comune, il quale può avvalersi anche della ditta incaricata, a seguito affidamento dei servizi ai sensi del 2° comma dell'art. 3, le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
8. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
9. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

10. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 23. - Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) i cadaveri di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone residenti nel Comune, ma decedute fuori dal territorio comunale;
 - c) i cadaveri di persone decedute, precedentemente residenti a Tenna che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori Comune a seguito di ricovero permanente o perché ospiti presso famigliari per esigenze di cura e assistenza;
 - d) i nati morti ed i casi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i cadaveri di persone che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita o che vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, resti mortali e ceneri, delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia secondo le disposizioni previste al successivo Titolo III.
2. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di cadaveri, o tumulazione di ceneri o resti mortali di persone anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora nel comune siano residenti o sepolti il coniuge o parenti di primo grado o per quali i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 25. - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - campi di inumazione;
 - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - tumulazioni individuali (loculi);
 - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
 - cellette ossario;
 - nicchie cinerarie;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - campo di mineralizzazione;
 - muri perimetrali in cui è consentita la collocazione di lapidi a ricordo.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine cronologico del servizio cimiteriale di inumazione. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico. Qualora, su autorizzazione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, si proceda all'esumazione straordinaria di un cadavere, il posto reso libero dopo tale operazione deve rimanere vuoto fino all'esecuzione dell'esumazione ordinaria dell'intero campo.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione, oltre al feretro, è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine mentre quelle in campo comune è ammessa la sola collocazione delle urne cinerarie ed in ogni caso con le modalità e i limiti previsti dall'art. 29.

4. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di cadavere precedentemente inumato in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione o di traslazione in sepoltura in concessione.
6. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 27. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto. Le imprese funebri possono in alternativa al cippo provvedere alla posa della croce e/o cornice addebitandone i costi ai famigliari del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 9 mesi, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate, previo pagamento del corrispettivo in tariffa se previsto e aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Le lapidi di chiusura delle cellette ossario/cinerario e delle lapidi ricordo sono fornite dal comune e sulle stesse devono essere collocati gli elementi di decoro in conformità al piano regolatore cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale.
4. In caso di incuria o abbandono delle tombe il comune si avvale della facoltà di ripristino dei manufatti per riportarli al minimo stato di decoro procedendo al recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 28. - Tumulazione

1. Le tumulazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi ossario/cinerario è permessa la tumulazione di urne cinerarie e/o cassetine ossario secondo lo spazio disponibile.
Nel sepolcro gentilizio è permessa la tumulazione, di più feretri come risultante dal progetto di costruzione e comunque secondo le indicazioni del contratto di concessione cimiteriale, ed eventualmente, secondo lo spazio disponibile, di urne cinerarie e/o cassetine ossario.
4. Non è ammessa l'estumulazione di cadaveri e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove il cadavere sia avviato alla cremazione.

Articolo 29. - Tumulazione Ipogea

1. S'intende per tumulazione ipogea la collocazione delle urne cinerarie e dei resti mortali di persone (ossa) in terra previa conservazione, in apposito pozzetto ermetico.
2. Il pozzetto ermetico deve essere in materiale non degradabile e/o cassetta di zinco, destinato alla conservazione nel tempo. Le ossa possono essere tumulate esclusivamente in una cassetta di zinco.
3. Nel campo a rotazione destinato all'inumazione è possibile la tumulazione ipogea delle urne cinerarie in tombe ove risultano già sepolti il coniuge e/o parenti fino al 2 grado ed eventualmente su autorizzazione del Sindaco a seguito di istanza motivata estesa ad altri parenti e/o conviventi.
4. La tumulazione è subordinata al pagamento della tariffa relativa fino alla scadenza del periodo naturale di rotazione dell'inumazione della sepoltura. Alla scadenza è possibile confermare l'uso annuale, qualora il piano regolatore cimiteriale non preveda che la sepoltura ad inumazione, ove sono tumulati le urne cinerarie, non sia oggetto di riesumazione nell'anno di rinnovo e previo pagamento della tariffa in vigore.
5. L'autorizzazione non potrà compromettere il naturale periodo di rotazione decennale previsto per il campo comune destinato alle inumazioni. La presenza di tumulazioni ipogee a seguito delle operazioni di esumazione ordinaria e/o straordinaria comporteranno anche l'estumulazione delle urne cinerarie con destinazione ossario/cenerario comune fatto salvo che i famigliari non dispongano di loculo ossario/cinerario in concessione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale o il soggetto a cui è affidata la gestione del cimitero il cui contratto di servizio ricomprenda tale adempimento, con non meno di 5 mesi di anticipo appone un avviso sull'albo del cimitero nonché sulle singole sepolture interessate all'esumazione. Lo stesso avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del comune per lo stesso periodo e inviato ai familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo individuato che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale o alla ditta appaltatrice dei lavori cimiteriali entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni sono di norma effettuate da ottobre a maggio ma possono, per motivi di carattere organizzativo, essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione del periodo compreso dal 28 ottobre al 5 di novembre in concomitanza alle festività dei Santi e dei Defunti.
5. La mineralizzazione dei cadaveri è compiuta quando sono rinvenute unicamente i resti ossei. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.

6. Il cadavere non completamente scheletrizzato, definito dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 come resti mortali, è inserito nella stessa fossa o traslato nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, il cadavere non mineralizzato può essere avviato alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti della bara e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 31. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento del cadavere ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate nel periodo di cui all'articolo 30 comma 4 del presente regolamento. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione del cadavere.
3. Le bare contenenti i cadaveri possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che la bara non sia in ottime condizioni, questa deve essere sostituita con altra idonea. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa idonea per la nuova tipologia di sepoltura o per la cremazione.

Articolo 32. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 33. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. Qualora non sia presente il cinerario comune, nell'ossario comune possono essere disperse anche le ceneri in maniera indistinta ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del d.p.p. 20 giugno 2008 n. 7.
3. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 34. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 35. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 36. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 37. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte nonché il sigillo apposto dal forno crematorio.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto dei cadaveri. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 38. - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (sepolcro gentilizio) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo con le indicazioni di cui all'art. 29.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni succitate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

5. E' vietata, all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di un'urna cineraria da una sepoltura in concessione in essere ad una in campo di rotazione.

Articolo 39. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in ottemperanza all'art. 38 del presente regolamento. Le ceneri rientranti da affidamento possono essere in base all'art 38 comma 3 del presente regolamento, disperse nel cinerario comune trascorsi sei mesi dalla rinuncia; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. Il cambio di residenza dell'affidatario in altro comune comporta la restituzione delle ceneri al comune, il quale rilascia nuova autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria previa acquisizione dell'autorizzazione all'affidamento del nuovo comune.

Articolo 40. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta.
2. Ad esclusione della manifestazione di volontà esercitata con le forme raccolte da associazioni riconosciute che perseguono l'interesse alla cremazione dei cadaveri dei propri associati, (es. SO.CREM), l'efficacia della dichiarazione di volontà risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta è subordinata dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 620 del cod.civ. .
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.

5. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
6. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 41. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. I cadaveri non mineralizzati rinvenuti a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi, ovvero in caso di disinteresse da parte dei familiari, possono essere avviati alla cremazione su disposizione del Sindaco o in alternativa ricollocati nella posizione originaria per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 42. - Orario

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

Articolo 43. - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni, ai mezzi speciali dei portatori di handicap ed ai mezzi del comune o dell'azienda incaricata ai servizi cimiteriali.
2. L'accesso è sempre consentito a coloro che sono accompagnati da cani guida.
3. Gli animali d'affezione possono essere introdotti purché tenuti in braccio o al guinzaglio a non più di mt. 1 dal proprietario.

Articolo 44. - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso e/o atteggiamenti o comportamenti poco consoni che disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
 - j) svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria, con la sola eccezione di etichette di dimensioni contenute riportanti unicamente le indicazioni dell'esecutore o del produttore;
2. La non osservanza dei succitati divieti comporta la diffida da parte del comune o di personale dell'azienda incaricata all'immediato allontanamento dal cimitero e, se necessario, la segnalazione alle forze dell'ordine.

Articolo 45. - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 46. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, ed epigrafi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio tecnico competente ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, dall'appendice di cui all'allegato A.
2. Il contratto con il quale viene affidata a società esterna l'erogazione dei servizi cimiteriali può ricomprendere anche le funzioni previste al presente articolo di edilizia cimiteriale e quelle di cui al comma 3 del successivo articolo 47.

Articolo 47. - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Saranno riportate allo stato interno o rimosse piante e arbusti che eccedano in lunghezza, larghezza ed altezza le aree concesse secondo le misure di cui allegato A del presente regolamento.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48. - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) sepolcro gentilizio: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) posto in terra familiare: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - c) posto in terra singolo: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - d) loculo ossario/cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassette ossario o urne cinerarie;
 - e) il Comune può altresì autorizzare la concessione ai privati di collocare sul muro perimetrale interno del cimitero (lato Est verso S.P. 16) lapidi ricordo in pietra bianca (trani bronsetto sardo) dalle dimensioni di cm. 50 x 50. La fornitura è a carico del Comune mentre la posa in opera, le epigrafi e addobbi sono a carico dell'utente.
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, di cui alla lettera d) del precedente comma, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra, qualora occupati, deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 49. - Lapidi ricordo

1. La concessione ai privati di collocare lapidi ricordo sui muri perimetrali ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 48, è disciplinata come segue:
 - a) la concessione a durata di anni 20 rinnovabili per ulteriori 10 anni.
 - b) La concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione in vigore al momento della richiesta o dell'eventuale rinnovo.

Articolo 50. - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 51. - Concessioni ed utilizzi esistenti

1. Alla data di approvazione del presente Regolamento esistono varie fattispecie d'uso delle aree destinate a sepoltura privata. Nello specifico si tratta delle seguenti concessioni:
 - a) risultanti da concessioni registrate e sottoscritte fra il Comune e singoli concessionari ed aventi durata determinata.
 - b) risultanti da atto formale del Comune e da adeguata documentazione sul pagamento avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.
 - c) risultanti da atto formale del Comune datato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 ma privi di contratto di concessione e di documentazione sull'avvenuto pagamento del canone di concessione.
 - d) 1 sepolcro senza concessione cimiteriale collocato su terreno intavolato al privato e attiguo al cimitero.
 - e) 1 sepolcro senza concessione cimiteriale collocato su terreno demaniale con intavolata 1 servitù d'uso.
 - f) lapidi ricordo con concessioni ventennali in scadenza.

Articolo 52. - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 53. - Procedimento di rilascio della concessione

1. La concessione di una sepoltura privata di cui al terzo comma, lettera d) dell'articolo 48 può essere concessa solo in presenza:
 - delle ossa e/o ceneri per i loculi ossari/cinerari.
2. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
3. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo della giunta comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
4. I posti in terra sono assegnati nel numero massimo di uno per componente e famiglia del richiedente, intendendo per tale quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, coniuge e figli.
5. Ogni concessione è attività mediante la sottoscrizione di un "contratto", il cui schema tipo è approvato dalla giunta comunale, e previa assegnazione del manufatto o dell'area.
6. Il contratto deve contenere l'individuazione dell'oggetto della concessione (tipo di sepoltura privata, numero), e il richiamo delle clausole e le norme che ne regolano l'esercizio del diritto d'uso contenute nel regolamento.

Articolo 54. - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 70 per sepolcro gentilizio;
 - b) anni 50 sanatoria per sepolcro gentilizio;
 - c) anni 50 per i posti in terra singolo/familiare;
 - d) anni 30 per i loculi ossario/cinerario;
 - e) anni 20 per lapidi ricordo.
2. La durata decorre dalla data di accoglimento della domanda risultante da atto formale del Comune.
3. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di un nuovo cadavere, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un 1/N (dove N è il periodo di durata in anni della originaria concessione) per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

Articolo 55. - Concessioni attestanti un godimento perenne

1. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia. A carico dei titolari della concessione, a titolo di concorso spese, vengono poste delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per gli interventi di manutenzione, di pulizia e di illuminazione dei cimiteri ed indicate dalla Giunta Comunale nella delibera di determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 5 del presente

regolamento. I titolari o loro eredi di dette concessioni devono essere in possesso di un documento attestante il godimento perenne della sepoltura oppure rientrare nell'elenco predisposto dal competente ufficio comunale sulla base di risultanze d'archivio. L'Ufficio comunale contatterà il titolare o un erede referente per ciascuna tomba, individuato attingendo dagli archivi comunali, che dovrà individuare uno o più concessionari che saranno tenuti, in solido, al pagamento del canone annuo dovuto. Colui o coloro che si indicano quali concessionari devono dichiarare, assumendosene la responsabilità, di essere in accordo con eventuali aventi diritto sull'individuazione del nominativo del concessionario stesso. Qualora, entro sei mesi dalla notifica, non venga indicato il nominativo di un concessionario e non venga versato il canone annuo dovuto, la concessione perpetua verrà dichiarata decaduta ed il lotto cimiteriale rientrerà nella disponibilità del comune. Ai discendenti del titolare della concessione perpetua, per i primi sei mesi dalla decadenza, verrà riconosciuto il diritto d'opzione al rilascio di una nuova concessione.

2. Passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione ovvero venti anni dall'ultima tumulazione, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

Articolo 56. - Godimento sepoltura privata per consuetudine

1. L'ufficio comunale preposto alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti individua la famiglia del "fondatore del sepolcro" che utilizza per consuetudine la tomba e, non essendo tenuto a conoscere tutte le persone componenti suddetta famiglia contatterà un referente. I discendenti del "fondatore del sepolcro" potranno, entro sei mesi dalla notifica, presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione relativa al lotto utilizzato per consuetudine quale tomba di famiglia.
2. Diversamente, passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione ovvero venti anni dall'ultima tumulazione, la nuova concessione ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

Articolo 57. - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - a) -- il coniuge;
 - b) -- il figlio più anziano;
 - c) -- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) -- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) -- il fratello o la sorella più anziano;
 - f) -- il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) -- l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) -- il coniuge, con i suoi genitori,
 - c) .- convivente more uxorio
 - d) -- i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. Il concessionario originario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e può altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 58. - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. In mancanza del concessionario, spetta agli aventi titolo come individuati secondo l'art. 57, la manutenzione e la cura delle parti da loro costruite o installate quali monumenti, lapidi e epigrafi.
3. L'obbligo della manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto ritenuti necessari sia per motivi estetici, sia per la sicurezza e l'igiene.

4. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 59. - Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda o sia mancante, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario.
3. Il rinnovo è consentito unicamente nel rispetto del principio di continuità con i fondamenti della concessione primaria, quindi, fatti salvi i diritti dei defunti ivi già collocati e degli aventi diritto alla sepoltura già stabiliti.
4. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.
5. La durata del rinnovo sarà pari alla metà della durata della concessione originaria, salvo per il sepolcro gentilizio per il quale non è previsto il rinnovo.

Articolo 60. - Decadenza

1. 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

5. Qualora la giunta comunale abbia previsto, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali, che i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri il mancato pagamento delle suddette costituisce motivo di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008.

Articolo 61. - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.
3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Articolo 62. - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i cadaveri, ossa o ceneri ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. In ogni caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
3. Aveni titolo ad diritto di sepolcro possono rinunciare per sé e per i propri aventi causa privi della capacità di agire, al diritto di sepoltura e ai conseguenti obblighi connessi con tale diritto. In tale caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 63. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 65. - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 66. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.

2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 67. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

Articolo 68. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 69. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla data di sua entrata in vigore. Tali disposizioni appaiono rispettose del principio “*tempus regit actum*” atteso che le previsioni in esame andranno ad essere applicate a situazioni che si verificheranno successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, ancorché relative a concessioni costituite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 70. - Norma transitoria

1. Fino alla realizzazione di nuovi loculi ossari rispetto al numero esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito anche la tumulazione ipogea in campo di rotazione anche di resti mortali con le modalità di cui all’art. 29 purché siano collocate in una cassetta di zinco.

Articolo 71. - Abrogazione di norme precedenti

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 18 del 04.06.1997.

Articolo 72. - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO A (art. 46 del regolamento)

CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI

POSTO IN TERRA SINGOLO SIA IN CONCESSIONE CHE IN CAMPO COMUNE

Caratteristiche della lapide:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 90;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- dimensione massima del cordolo a terra: cm. 160 di lunghezza, cm. 60 di larghezza, cm. 10 di altezza e cm. 10 di spessore;
- vialetto di separazione dalle altre lapidi minimo 30 cm;

POSTO IN TERRA FAMILIARE IN CONCESSIONE

Caratteristiche della lapide:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 90;
- larghezza massima della lapide cm. 170;
- lunghezza massima della lapide cm. 190;
- dimensione massima del cordolo a terra: cm. 190 di lunghezza, cm. 170 di larghezza, cm. 10 di altezza e cm. 10 di spessore;
- vialetto di separazione dalle altre lapidi minimo 30 cm;

Allineamento della lapide:

La posa della lapide deve garantire un allineamento con quelle attigue sia in quota che in posizionamento planimetrico.

Ulteriori indicazioni

1. Il comune può, in deroga, concedere autorizzazioni con misure diverse per le tombe di famiglia preesistenti e riposizionate nel cimitero a seguito di manutenzioni.
2. Per qualsiasi lavoro che presenti irregolarità o difformità rispetto a questo allegato A il comune provvederà alla comunicazione di ripristino da compiersi entro trenta giorni dalla posa sia ad un familiare del defunto sia all'eventuale azienda posatrice. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide con spese a carico dei familiari ed ad una sospensione alla posa per l'eventuale azienda posatrice, per un tempo indeterminato

LOCULI E TARGHE RICORDO:

Lo schema di contratto approvato dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5 dell'art. 53 può indicare prescrizioni in merito alle caratteristiche delle epigrafi e degli addobbi.